



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 362 del 5/05/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

57) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PRESTIGESPORT VALCANNETO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VERRENGIA ANGELO NICOLAS PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.222 C5 DELL'1/03/2023 (Gara: PRESTIGESPORT VALCANNETO – VIGOR PERCONTI del 25/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 277 del 10/03/2023

Visto il reclamo in epigrafe presentato dalla società Prestigesport Valcanneto, con il quale chiedeva la riduzione della squalifica del calciatore Verrengia Angelo Nicolas, il quale, a loro dire, avrebbe colpito involontariamente l'arbitro che si trovava a bordo campo. Esaminati gli atti ufficiali di gara ed il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara evidenzia in modo dettagliato il comportamento scorretto del Verrengia. Considerato che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art.35 C.G.S., Tutto quanto sopra premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 marzo 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

72) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SSDARL TOTTI S.S., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARKU EDMOND FINO AL 28/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.138 SGS DEL 16/03/2023
(Gara: TOTTI S.S. – TARQUINIA CALCIO del 12/03/2023 – Campionato Under 17 Regionali)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 31/03/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo presentato dalla società SSDARL Totti S.S. avverso quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.138 del 16.03.2023 dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, valutando gli atti del fascicolo, ritiene di poter accogliere parzialmente lo stesso, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Marku Edmond, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo della società, riducendo le squalifiche a carico del calciatore Marku Edmond, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi, in particolare l'assenza di conseguenza della condotta realizzata dal calciatore Marku, in danno all'avversario o comunque di danni fisici permanenti su quest'ultimo, oltre che degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara .

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti del direttore di gara, oltre che l'attuazione del ricorrente di una condotta irrispettosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro, ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente repressibili ma non nei termini in cui sono state refertate dall'Arbitro.

Nella fattispecie l'irrogazione della sanzione di espressioni blasfeme, ossia della bestemmia quale manifestazione verbale più tipica della blasfemia, presuppone l'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, dell'effettiva pronuncia dell'espressione blasfema addebitata al soggetto sanzionato.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Marku Edmond al 21/04/2023.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

73) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PONTINIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GAMBOLI GIANMARCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.282 LND DEL 15/03/2023 (Gara: PONTINIA – FIUMICINO S.C. 1926 del 12/03/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 31/03/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il Comunicato Ufficiale n.282 del 15.03.2023 del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio;

valutando gli atti del fascicolo, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo della società A.S.D. Pontinia, riducendo l'ammenda a carico della ricorrente, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali, visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti del direttore di gara, oltre che l'attuazione dei ricorrenti di una condotta irrispettosa, simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro ma ritiene di poter ridurre leggermente l'entità della sanzione.

Per quanto riguarda in particolare il comportamento tenuto da parte del calciatore Gamboli, lo stesso appare correttamente riportato dall'arbitro in sede di referto.

Questa Corte ritiene dunque tali condotte certamente repressibili nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro e sanzionate in primo grado dal Giudice sportivo territoriale.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 150,00, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 6 aprile 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

75) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. BRASIL SPORT CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE NUDI VALERIO FINO AL 31/12/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.122 C5 RM DEL 16/03/2023

(Gara: OXYGENE – BRASIL SPORT CLUB del 3/03/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie D Femminile Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 328 dell'11/04/2023

Visto il reclamo in epigrafe del 17 marzo 2023; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la A.S.D. BRASIL SPORT CLUB ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con N.122 C5 RM DEL 16/03/2023, con il quale veniva disposta la **inibizione a NUDI VALERIO (BRASIL SPORT CLUB) a svolgere ogni attività fino al 31/12/2023** “[..] **Perchè al termine della gara rivolgeva ripetute gravi offese e minacce all'indirizzo dell'arbitro, quindi lo colpiva con una manata sulla spalla spingendolo provocandogli breve ma intenso dolore, rinnovando le minacce [..]**”.

Nel reclamo la A.S.D. BRASIL SPORT CLUB impugnava la decisione del Giudice di prime cure, con particolare riferimento alla parte motiva del provvedimento relativa al colpo (manata sulla spalla), alla spinta e alle reiterate minacce indirizzate all'arbitro dal Sig. NUDI Valerio, dirigente della A.S.D. BRASIL SPORT CLUB, che ad avviso della reclamante, non si sarebbero, in realtà, verificate. A tal riguardo, la reclamante deduceva che al termine della gara, il Sig. NUDI si era limitato a criticare l'arbitro per la sua conduzione della partita, proferendo nei suoi riguardi una frase offensiva (“[..] *l'arbitro non ha avuto le palle per fischiare il calcio di rigore [..]*”) per la quale lo stesso veniva espulso. Poco dopo, sempre secondo la prospettazione resa dalla reclamante, l'arbitro e il Sig. NUDI si sarebbero diretti verso i rispettivi spogliatoi, tenendosi a debita distanza (circa 10 metri) l'uno dall'altro, finché il Sig. NUDI non vedeva l'arbitro entrare nel proprio spogliatoio in cui si chiudeva, per uscirne un'ora dopo, previo intervento delle forze dell'ordine e “*in un clima esterno di assoluta pace e serenità*”. Ad ulteriore sostegno della propria esposizione, con successive memorie integrative datate 27.03.2023, la reclamante introduceva l'argomento secondo cui lo stesso presidente della squadra avversaria ASD OXIGENE, per quanto gli era stato possibile vedere sul terreno di gioco, non aveva rilevato alcun contatto fisico tra l'arbitro e il Sig. NUDI. Per tali ragioni, la reclamante, ritenendo eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, ne chiedeva la revisione in misura meno afflittiva.

Nella riunione del 30.03.2023, Questa Corte deliberava di disporre l'audizione dell'arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito. Il provvedimento veniva pubblicato con Comunicato Ufficiale N. 316 del 31/03/2023.

Nella riunione del 06.04.2023, il Collegio procedeva all'audizione – da remoto, alla presenza del rapp.te A.I.A. - dell'arbitro, il quale confermava quanto riportato nel proprio rapporto di gara e nel relativo supplemento, in cui il medesimo aveva precisato che al termine della gara il dirigente Sig. NUDI lo aveva avvicinato urlandogli contro con fare minaccioso le seguenti frasi “[..] *per fischiare un rigore ci vogliono i coglioni, e tu non ne hai, ci sono video che mostreranno il fatto, mi hai ammonito senza motivo e non fischi un rigore così, ci vogliono i coglioni, deficiente*” [..] . Conseguentemente, l'arbitro procedeva all'espulsione del Sig. NUDI mostrando il cartellino rosso, a seguito della quale il Sig. NUDI reagiva inveendo con fare minaccioso contro l'arbitro “[..] *non t'ho detto un cazzo io, hai fatto un casino, non ho mai visto un arbitro così, vai a rifare il corso arbitri coglione, io ho arbitrato in eccellenza (...)*Tu da qui non ci esci [..]”. Ancora, nel su citato documento si evince come l'arbitro avesse notato che le società erano rimaste a stazionare sul terreno di gioco mentre egli si dirigeva verso gli spogliatoi, per poi constatare, tuttavia, di non essere solo, in quanto il Sig. NUDI lo stava seguendo mentre continuava ad insultarlo e a

minacciarlo (“[...] *Vai a rifare il corso di arbitro coglione. Ho arbitrato in eccellenza (...) tanto già lo sai che t’aspetto fuori (...) non hai capito io ti aspetto fuori da qua e ti taglio le gambe, non c’è problema tu da qua, non esci vivo [...]*”) per poi colpire l’arbitro con una manata sulla spalla – che gli procurava un breve ma intenso dolore - spingendolo dentro il proprio spogliatoio nell’istante in cui questi si accingeva ad accedervi, continuando a minacciarlo (“[...] *tu da qui non esci vivo, io ti aspetto fuori e ti taglio le gambe deficiente [...]*”). L’arbitro, quindi, si chiudeva nello spogliatoio e contattava le Forze dell’Ordine - che sopraggiungevano di lì a breve -, nonché il proprio organo tecnico. Infine, l’arbitro faceva rientro alla propria abitazione ancora in stato di ansia e agitazione, accompagnato dal proprio fratello. L’arbitro precisava, altresì, che il tratto di corridoio ove si sono svolti i fatti sopra descritti non è visibile dal terreno di gioco.

Questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

Le condotte contestate al Sig. NUDI, invero, risultano documentalmente comprovate dal rapporto arbitrale e dal relativo supplemento, che, come noto, ai sensi dell’articolo 61 comma 1 del C.G.S. hanno forza fidefacente in relazione ai fatti e alle condotte ivi riportati, ed è contestabile solo per *intrinseche contraddizioni e/o manifesta irragionevolezza* (ex multis, Corte Federale d’Appello, Sez. IV, in C.U. n. 7/CFA, 15/10/2019; Corte. Giust. Fed., 25 novembre 2010, in C.U. n. 132/CGF; Corte Sport. App., 21 luglio 2020, n. 245; cfr. altresì, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73). Orbene, nel caso in esame, Questa Corte considera **il narrato arbitrale privo di qualsivoglia contraddizione e/o manifesta irragionevolezza**, con ciò risultando la ricostruzione fattuale riportata nel referto pienamente lineare, attendibile e coerente, anche alla luce dei chiarimenti resi dall’arbitro in sede di audizione.

Al contrario, le argomentazioni della reclamante sono risultate in parte inconferenti - i fatti contestati al Sig. NUDI, peraltro, non si sono svolti sul terreno di gioco, dal quale non erano, quindi, visibili – in parte contraddittorie, nonché incompatibili con l’episodio, confermato dalla stessa reclamante, che ha visto l’arbitro chiudersi nel proprio spogliatoio fino all’intervento delle Forze dell’Ordine: circostanze queste che, di norma, secondo il c.d. *id quod plerumque accidit*, non seguono ad una mera, singola frase offensiva, tantomeno avvengono in un clima *di assoluta pace e serenità*. Parimenti, anche in punto di **dosimetria sanzionatoria**, il Collegio considera la decisione del Giudice di prime cure **ragionevole e proporzionata alle condotte contestate** al Sig. NUDI, sussumibili nella fattispecie della *condotta gravemente irriuardosa*, in quanto concretizzatasi in un *contatto fisico*, di cui all’art. 36 C.G.S.c.2 lett. b), il quale dispone che:

1. *Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:*

a) *per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara;*

b) *per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.*

2. *Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:*

a) *per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara;*

b) *per due mesi in caso di condotta gravemente irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.*

Nella fattispecie in esame, l’aumento operato dal Giudice Sportivo rispetto al minimo edittale ben trova ragion d’essere nella pluralità e gravità delle condotte lesive – nello specifico reiterate e gravi minacce - attuate dal Sig. NUDI e analiticamente descritte nel supplemento di rapporto arbitrale.

La sanzione applicata dal Giudice di prime cure, pertanto, risulta ragionevole e congrua.

Per tali ragioni, la Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 aprile 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

90) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SOCCER BOYS CERVARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CARCONE PASQUALE FINO AL 30/06/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.56 SGS DEL 6/04/2023 (Gara: SOCCER BOYS CERVARO – CITTA DI FIUGGI del 2/04/2023 – Campionato Allievi Under 17 Provinciali Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 346 del 21/04/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il Comunicato Ufficiale n.56 del 6.04.2023 del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio;
sentita la Società reclamante nonché l'allenatore, Sig. Pasquale Carcone;
valutati gli atti del fascicolo, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. Soccer Boys Cervaro, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Carcone, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali, visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti del direttore di gara, oltre che l'attuazione del ricorrente di una condotta irrispettosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro, ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, e la stessa Corte prende in considerazione ulteriori circostanze rispetto a quelle suindicate, idonee a giustificare una diminuzione della sanzione come la pronta presentazione di scuse (Corte Giust. Fed. C.U. n. 117/CGF, 3.01.2012).

Sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale, e dall'audizione dell'allenatore Sig. Pasquale Carcone, visto il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, appare infatti appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 3 giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla luce della peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata si colloca.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Carcone Pasquale a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 5 maggio 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli